

## **DELIBERA N. 652/13/CONS**

### **ESPOSTI PRESENTATI DA SCELTA CIVICA, PARTITO DEMOCRATICO CENTRO DEMOCRATICO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. SPA PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE NEI PERIODI NON ELETTORALI (TG5)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, e s.m.i.;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS, recante "*Adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 22/06/CSP, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*" pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*” pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la propria delibera n. 473/13/CONS del 25 luglio 2013, recante “Verifica del rispetto del pluralismo politico-istituzionale nei telegiornali diffusi dalla società R.T.I. S.p.A. nel trimestre marzo/maggio 2013. Atto di richiamo (Testate Tg4 e Studio aperto)”;

VISTO l’esposto pervenuto in data 20 settembre 2013 (prot. n. 49612) con il quale l’onorevole Bruno Molea ha segnalato la presunta violazione della normativa in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte delle testate Tg4, Tg5 e Studio Aperto nel periodo maggio-luglio 2013 in danno del soggetto politico Scelta Civica;

VISTO l’esposto pervenuto in data 4 ottobre 2013 (prot.n. 51928), con il quale gli onorevoli Vincenzo Peluffo, Michele Anzaldi e Salvatore Margiotta, in qualità di esponenti del Partito Democratico, hanno segnalato la presunta violazione della normativa in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte delle testate facenti capo alla società R.T.I. S.p.A. nel periodo 1-31 agosto 2013 (Tg4, Tg5, Studio Aperto);

VISTO l’esposto pervenuto in data 25 ottobre 2013 (prot. n.55361) con il quale l’Associazione politica Centro Democratico - Diritti e Libertà, in persona degli Onorevoli Aniello Formisano, Roberto Capelli e Enrico Squintani, ha segnalato la pretesa violazione dei principi del pluralismo informativo da parte dei telegiornali diffusi dalle testate del Gruppo Mediaset (Tg4, Tg5, Studio Aperto) nel periodo successivo alla conclusione della campagna elettorale per le elezioni politiche (marzo-settembre 2013);

VISTA la comunicazione del 20 settembre 2013 (prot. 49803) con la quale l’ufficio, nel trasmettere alla società R.T.I. copia dell’esposto inviato dall’on. Bruno Molea al fine di acquisirne eventuali osservazioni, ha chiarito che, al termine del periodo individuato nella delibera n. 473/13/CONS, l’Autorità avrebbe verificato l’ottemperanza al richiamo impartito dalle testate interessate, valutando altresì la condotta tenuta nel periodo trascorso anche dalla testata TG5;

VISTA la memoria pervenuta in data 18 ottobre 2013 (prot. n. 53985) in merito all’esposto degli onorevoli Vincenzo Peluffo, Michele Anzaldi e Salvatore Margiotta, in riscontro alla nota dell’ufficio del 7 ottobre 2013 (prot. n. 52086), con la quale la società R.T.I. S.p.A. ha rappresentato quanto segue:

- la segnalazione è inammissibile o comunque non fondata in fatto e diritto, in primo luogo in quanto si sofferma su periodi di programmazione dei telegiornali

che, alla luce della prassi consolidata, non sono significativi, allo scopo di valutare l'osservanza delle norme in tema di parità di trattamento tra soggetti politici in periodo non elettorale;

- l'esposto si basa sul monitoraggio dei tempi di parola, notizia e antenna dei diversi soggetti politici di un solo mese di programmazione, agosto 2013, mentre la delibera 243/10/CSP prevede che, nel corso dei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, la valutazione viene effettuata nell'arco di un trimestre;
- con riferimento al mese di agosto 2013, l'Autorità sta già effettuando un monitoraggio *ad hoc* in seguito al richiamo contenuto nella delibera n. 473/13/CONS;
- l'Autorità ha precisato che la verifica di ottemperanza degli atti di richiamo avverrà nel mese di novembre 2013, tenendo conto dei dati del trimestre agosto – ottobre 2013;
- la società R.T.I. ha già intrapreso un'azione di riequilibrio che verrà perfezionata nel mese in corso;

VISTA la memoria pervenuta in data 4 novembre 2013 (prot.n. 56712) in merito all'esposto dell'Associazione politica Centro Democratico, in riscontro alla nota dell'ufficio del 28 ottobre 2013 (prot. n.55569), con la quale la società R.T.I. S.p.A. ha rappresentato quanto segue:

- l'esposto è inammissibile, in quanto generico; l'Associazione politica non espone alcun fatto circostanziato, ma si limita a lamentare una generale disattenzione dei telegiornali, riportando i tempi di antenna dedicati ai soggetti politici relativi al periodo marzo – settembre 2013, risolvendosi il tutto in un generico invito all'Autorità ad esercitare i propri poteri di vigilanza;
- i dati menzionati dai segnalanti sono, inoltre, stati già oggetto di valutazione da parte dell'Autorità. A tal proposito è stato rivolto un richiamo a tutta l'emittenza nazionale, cui RTI sta conformando la propria attività di informazione in materia politica, pur nel rispetto delle primarie esigenze legate all'attualità della cronaca;
- nel merito, la segnalazione deve essere considerata inammissibile per difetto di legittimazione, poiché i segnalanti non possono essere qualificati "soggetto politico" ai sensi dell'art.2 della delibera Agcom n. 22/06/CSP;
- la rappresentanza parlamentare del Centro Democratico, infatti, non raggiunge la soglia minima per la costituzione di un autonomo gruppo parlamentare, avendo solo cinque rappresentanti nel Parlamento italiano che fanno parte del Gruppo Misto; inoltre, non dispone di propri rappresentanti al Parlamento Europeo.
- infine, il partito segnalante non indica alcun fatto di interesse pubblico inerente la propria attività, su cui i telegiornali o le trasmissioni di informazione e approfondimento avrebbero omesso di informare, ma ritiene che tali programmi devono occuparsi di lui, semplicemente perché esiste; tutto ciò risulta in contrasto con la disciplina di tutela del pluralismo che richiede comunque la

- sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza delle vicende inerenti i soggetti politici;
- la società ha, comunque, dato spazio al soggetto esponente, come dimostrano i dati di seguito riportati:
    - nei telegiornali del canale news Tgcom24, gli esponenti del Centro Democratico hanno goduto, nel periodo marzo- settembre 2013, di un tempo di parola totale di circa ventiquattro minuti, con interventi degli On. Pino Pisicchio, Aniello Formisano, Maria Luisa Chincarini, Bruno Tabacci;
    - nelle rubriche di informazione del canale all news Tgcom24, gli esponenti del Centro Democratico hanno goduto, sempre nello stesso periodo, di un tempo di parola totale di circa due ore;
    - nelle rubriche di informazione sotto testata giornalistica Videonews, gli esponenti del Centro Democratico, hanno goduto, nello stesso periodo, di un tempo di parola totale di circa ventitrè minuti, con i seguenti interventi:
      - programma Matrix (Canale 5) del 13 settembre 2013 (intervista filmata a Aniello Formisano); - programma Quinta Colonna Il Quotidiano (Canale 5) del 9 maggio 2013 e 27 giugno 2013 (interviste filmate a Pino Pisicchio), del 1° luglio 2013 (intervista filmata a Stefano Pedica) e del 12, 23 e 26 settembre 2013 (interviste filmate a Bruno Tabacci); - programma Quinta Colonna (Canale 5) del 25 marzo 2013 (intervista filmata a Bruno Tabacci).

VISTA la nota pervenuta in data 13 novembre 2013 (prot. n. 58349) con la quale la società R.T.I, in vista della verifica di ottemperanza al richiamo impartito con la delibera n. 473/13/CONS, ha rappresentato quanto segue:

- l'Autorità ha proceduto all'esame dei dati del trimestre marzo-maggio 2013 e ravvisato la presenza di squilibri senza acquisire l'apporto partecipativo della società;
- con un ulteriore atto di richiamo del 20 settembre u.s., ancora senza il contributo partecipativo della società, ha rilevato nel Tg5 alcuni squilibri nei tempi fruiti dalle diverse forze politiche nei mesi di giugno, luglio e agosto 2013 ed ha quindi ampliato l'oggetto di valutazione precisando che la valutazione si sarebbe svolta nel mese di novembre alla luce dei dati del trimestre agosto-ottobre 2013;
- il pluralismo dell'informazione televisiva in periodo non elettorale non può essere valutato alla luce di un criterio di mera parità aritmetica dei tempi attribuiti a ciascuna forza politica, ma viene garantito dal rispetto della libertà di informazione di ciascuna testata che individua i temi correlati all'attualità della cronaca da offrire al pubblico al fine di fornire un'informazione completa. Ciò appare in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 155/2002;
- il criterio scelto dall'Autorità di valutare i mesi appena successivi alla conclusione della campagna elettorale (marzo-maggio 2013) e poi il trimestre

- agosto-ottobre 2013 appare lacunoso: a titolo di esempio, si rileva che il mese di luglio evidenzia una piena parità di trattamento tra forze politiche omologhe;
- per quanto riguarda i tempi attribuiti ai soggetti politici nei mesi di agosto e settembre la valutazione non può prescindere dal fatto che in questi mesi si sono verificati accadimenti assolutamente straordinari che hanno interessato il Sen. Silvio Berlusconi e, dunque, il partito che lui rappresenta, il PDL. Al riguardo, si sottolinea come i dati debbano essere letti alla luce di una fondamentale distinzione tra cronaca e informazione politica: applicando tale corretta distinzione ai notiziari Mediaset, le percentuali imputabili al PDL nei mesi di agosto e settembre 2013 calano notevolmente;
  - nel mese di ottobre è proseguita l'azione di riequilibrio intrapresa a seguito del richiamo impartito: i dati mostrano differenze significative rispetto a quelli di agosto e settembre;
  - inoltre, la valutazione complessiva dei tempi attribuiti non può prescindere anche da una valutazione ponderata dei tempi dedicati al Presidente del Consiglio e al Governo: buona parte dei temi trattati dagli esponenti del Governo in fase come quella attuale è relativa ad argomenti che prescindono dall'operato del Governo per concentrarsi sul partito politico di appartenenza;
  - inoltre, gli esponenti del M5S, in espressa applicazione delle istruzioni impartite dal capo del movimento, non accettano di essere intervistati da giornalisti televisivi, né accolgono inviti ad esprimere le loro posizioni attraverso il mezzo televisivo; a tal fine vengono trasmessi tutti gli inviti rivolti dal caporedattore parlamentare Mediaset all'ufficio stampa del movimento;
  - per quanto riguarda Scelta civica si ritiene che tale soggetto abbia fruito di tempi del tutto proporzionali alla propria rappresentanza politica;
  - alla luce delle considerazioni svolte la società chiede l'archiviazione del procedimento.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 22/06/CSP tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità,

pluralità dei punti di vista e parità di trattamento curando di assicurare l'equilibrio delle presenze e l'accesso a tutti i soggetti politici;

CONSIDERATO che tale disciplina deve essere letta alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 con cui la Corte ha posto in rilievo come *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”*. *“Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque”* – prosegue la Corte - *“tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democratico”*. In particolare, quanto alla diffusione di notizie nei programmi di informazione, la Corte ha rilevato che tali programmi *“.... certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,”* precisando che *“l'espressione diffusione di notizie va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 22/06/CSP l'Autorità ha fatto propria, estendendola alle emittenti radiotelevisive nazionali private, la raccomandazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata nella seduta dell'11 marzo 2003 nella quale è previsto, in particolare, che tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio e che i direttori di testata, inoltre, devono orientare la loro attività *“al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni [omissis]”*;

CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali prevedendo che nei periodi non interessati da campagne elettorali la valutazione del rispetto del pluralismo politico-istituzionale da parte di ciascuna testata monitorata sia effettuata d'ufficio trimestralmente e che i dati di monitoraggio relativi ai telegiornali monitorati siano pubblicati mensilmente;

CONSIDERATA la diversità ontologica tra i programmi appartenenti all'area dell'informazione e quelli di comunicazione politica, differenza riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 155/2002 e ribadita dal giudice amministrativo, TAR del Lazio – Sezione Terza Ter, con le ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo 2010 e le successive e definitive sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010 nelle quali è stato ritenuto non conforme al dettato dell'articolo 2 della legge n. 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per i secondi;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, deve essere interpretato nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO in particolare che il rispetto del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte dei soggetti politici deve essere valutato anche con riferimento al grado di rappresentanza parlamentare dei soggetti medesimi: pertanto, tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica di ciascuna testata e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, il rispetto della parità di trattamento deve essere valutato con riferimento a situazioni omologhe le quali, nel periodo oggetto di esame, devono beneficiare di tempi confrontabili;

CONSIDERATO che i telegiornali, in quanto strettamente correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, si caratterizzano per l'esposizione generale delle principali notizie relative all'attualità, anche con l'intervento di soggetti politici e che, diversamente, i programmi di approfondimento informativo sono dedicati alla trattazione specifica ed approfondita di notizie o temi legati all'attualità politico-istituzionale con la presenza di soggetti politici le cui iniziative afferiscono quelle tematiche;

CONSIDERATO che con la delibera n. 473/13/CONS l'Autorità, all'esito dell'esame dei dati di monitoraggio relativi ai notiziari trasmessi su tutte le testate della società R.T.I. nel trimestre successivo alla conclusione della campagna elettorale per le elezioni politiche (marzo-maggio 2013), rilevata la presenza di squilibri nei tempi fruiti da talune forze politiche nel periodo considerato in contrasto con il principio della parità di trattamento tra soggetti omologhi, ha richiamato la società R.T.I ad assicurare nel trimestre successivo alla notifica del provvedimento (agosto-ottobre 2013) il più rigoroso ed effettivo equilibrio tra i soggetti politici nei telegiornali diffusi dalle testate Tg4 e Studio Aperto. Con riferimento alle testate Tg5 e TGCOM24, è stata invece

rilevata l'assenza di marcati squilibri nei tempi di parola fruiti dai soggetti politici nel periodo considerato;

RITENUTO che le doglianze degli esponenti rivolte al periodo che ha già costituito oggetto della verifica conclusasi con l'adozione della citata delibera n. 473/13/CONS devono ritenersi assorbite nella valutazione sottesa a quel provvedimento e non possono, pertanto, essere oggetto di ulteriore esame da parte dell'Autorità;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia srl relativi al periodo luglio-ottobre 2013 dall'analisi dei quali è emerso quanto segue in ordine ai tempi di parola fruiti dai soggetti politici in tutte le edizioni dei notiziari diffuse dalla testata TG5 nel periodo considerato:

- a) giugno: il PD ha fruito di un tempo parola pari al 14,59% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali, il PDL di un tempo pari al 25,99%, Scelta civica pari allo 0,60% e Centro Democratico pari allo 0,69%;
- b) luglio: il PD ha fruito di un tempo parola pari al 31,27% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali, il PDL di un tempo pari al 15,18%, Scelta civica pari all'1,68% e Centro Democratico pari allo 0,17%;
- c) agosto: il PD ha fruito di un tempo parola pari al 15,36% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali, il PDL di un tempo pari al 47,84%, Scelta civica e Centro Democratico non hanno fruito di alcun tempo;
- d) settembre: il PD ha fruito di un tempo pari al 24,76% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali, il PDL di un tempo pari al 36,59%, Scelta civica di un tempo pari allo 0,67%, Centro Democratico non ha fruito di alcun tempo;
- e) ottobre: il PD ha fruito di un tempo pari al 24,39% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali, il PDL pari al 22,55%, Scelta civica pari al 6,48%, Centro Democratico non ha fruito di alcun tempo;

RILEVATO che nel periodo considerato l'Associazione Centro Democratico e Scelta civica hanno fruito sui notiziari diffusi dalla testata *de quo* di un tempo di notizia, rispettivamente, di 5 minuti e 48 secondi (pari allo 0,13% del totale) e di 1 ora, 19 minuti e 35 secondi (pari all'1,79% del totale);

CONSIDERATO che il Partito democratico, all'esito delle più recenti elezioni politiche, rappresenta nel Parlamento nazionale la forza politica più rappresentata;

CONSIDERATO che il soggetto politico Scelta Civica, all'esito delle più recenti elezioni politiche, ha costituito un proprio gruppo parlamentare in ciascuno dei due rami del Parlamento nazionale la cui attuale e complessiva consistenza è pari a 66 parlamentari;

CONSIDERATO che il Centro Democratico, all'esito delle elezioni politiche 2013, è presente al Parlamento nazionale con una componente di cinque deputati all'interno del Gruppo Misto presso la Camera dei Deputati e che l'on. Vincenzo Iovine, pur avendo aderito all'associazione esponente nel gennaio 2013, è stato eletto eurodeputato con la lista Italia dei Valori e attualmente compare sul sito del Parlamento Europeo in qualità di esponente del Partito Democratico;

CONSIDERATO che gli esposti presentati da Centro Democratico, Scelta civica e Partito Democratico investono un periodo non interessato da consultazioni elettorali nazionali;

RILEVATA all'esito dell'esame dei dati di monitoraggio sopra riportati la presenza di alcuni squilibri nei tempi di parola fruiti dai soggetti politici e, in particolare, dai due principali partiti sotto il profilo della rappresentanza parlamentare che, tuttavia, hanno costituito oggetto di una significativa azione di riequilibrio nel corso del mese di ottobre azione che ha interessato anche gli spazi dedicati agli altri due soggetti esponenti, Scelta civica e Centro Democratico;

RITENUTO, in esito all'attività di analisi e verifica dei predetti dati di monitoraggio, che l'inversione di tendenza nella condotta tenuta dalla testata Tg5 nel mese di ottobre 2013 evidenzia l'impegno profuso dalla società R.T.I. S.p.A. per adeguarsi agli obblighi di legge al fine di assicurare una effettiva parità di trattamento tra i soggetti politici;

RILEVATO in particolare che dai dati di monitoraggio esaminati risulta che la testata segnalata, nei giorni appena successivi alla ricezione degli esposti *de quo*, ha adottato iniziative specifiche volte ad assicurare una maggiore presenza dei soggetti esponenti, così manifestando la propria intenzione di adeguarsi agli obblighi di legge;

RITENUTO di continuare a monitorare l'andamento dell'azione di recupero avviata nel mese di ottobre dalla testata Tg5;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

## **DELIBERA**

l'archiviazione degli esposti presentati da Scelta civica, Partito Democratico e Associazione politica Centro Democratico per le ragioni di cui in motivazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è notificata alla società R.T.I. Reti Televisive italiane Spa e ai soggetti politici Scelta civica, Partito democratico e Associazione politica Centro democratico in persona dei rispettivi segnalanti.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani